

**L.R.Stat. 8 marzo 2005, n. 1** <sup>(1)</sup>.

**Statuto della Regione Marche** <sup>(2)</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 15 marzo 2005, ediz. spec. n. 1.

(2) La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2004, n. 210, a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 4 ottobre 2004, n. 203. Il precedente statuto era stato approvato con *L. 22 maggio 1971, n. 345*.

(...)

## **TITOLO IV**

### **Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali**

#### **Art. 30**

##### *Iniziativa legislativa.*

1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata di una relazione, spetta <sup>(77)</sup>:

- a) alla Giunta regionale;
- b) a ciascun consigliere regionale;
- c) al Consiglio delle autonomie locali;
- d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
- e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
- g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;
- h) ai singoli consigli provinciali;
- i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare <sup>(78)</sup>.

---

(77) Alinea così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(78) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

---

### **Art. 31**

#### *Procedimento legislativo.*

1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della commissione consiliare competente per materia.

2. La proposta di legge, dopo l'esame della commissione, è approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa articolo per articolo e con votazione finale sull'intero testo <sup>(79)</sup>.

3. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa stabilisce le procedure per l'esame delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea <sup>(80)</sup>.

---

(79) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(80) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

---

### **Art. 32**

#### *Testi unici.*

1. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme regionali relative a settori organici <sup>(81)</sup>.

2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.

---

(81) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

---

### **Art. 33**

#### *Promulgazione e pubblicazione.*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio - Assemblea legislativa, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio - Assemblea legislativa <sup>(82)</sup>.

2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione.

3. La formula di promulgazione è la seguente: "Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato . Il Presidente della Giunta regionale promulga" <sup>(83)</sup>. Al testo della legge segue la formula "La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche".

---

(82) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(83) Periodo così modificato per effetto dell'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

---

### **Art. 34**

#### *Qualità della normazione.*

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

2. La legge regionale stabilisce i contenuti degli elaborati di analisi tecnico normativa e di analisi di impatto della regolamentazione che devono corredare gli atti normativi <sup>(84)</sup>.

---

(84) L'attuale comma 2 così sostituisce gli originali commi 2 e 3 per effetto dell'*art. 2, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 settembre 2016, n. 42*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio - Assemblea legislativa sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.». In precedenza, il suddetto comma 3 era già stato modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2*.

---

### **Art. 34-bis**

*Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche* <sup>(85)</sup>.

1. Il Consiglio regionale istituisce un Comitato al fine dell'esercizio delle funzioni consiliari previste dall'articolo 21, comma 2, lettere n) e n bis).

2. La legge regionale disciplina le attività proprie del Comitato e gli effetti del controllo e della valutazione.

3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione, costituzione e funzionamento del Comitato.

4. Il Comitato si avvale degli uffici consiliari e, previa comunicazione alla Giunta regionale, degli uffici della Giunta stessa.

5. Il Comitato ha comunque accesso ai dati della gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione nonché degli enti di cui all'articolo 16, comma 4.

---

(85) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 settembre 2016, n. 42*.

---

## **Art. 35**

### *Procedimento regolamentare.*

1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli atti dell'Unione europea.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta <sup>(86)</sup>.
3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l'iniziativa dei regolamenti regionali di competenza dell'Assemblea <sup>(87)</sup>.
4. Per l'esame delle proposte di regolamento di competenza dell'Assemblea si applicano le disposizioni previste per l'approvazione delle leggi regionali; l'approvazione del regolamento può essere demandata, secondo le norme del regolamento interno, alla commissione competente per materia, su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea <sup>(88)</sup>.
5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione avviene nei modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente stabilito da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

---

(86) Comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(87) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(88) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.